

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE TASSE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

del 4 dicembre 2017

Il Consiglio comunale di Bissone

richiamati gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC e l'art. 142 cpv. 1 ROC;

risolve:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce le tasse e le tariffe per le prestazioni particolari in materia di polizia locale.
2. Esso è applicabile sul territorio giurisdizionale del Comune di Bissone.
3. Restano riservate le tasse amministrative o di Cancelleria per le quali fa stato l'apposita Ordinanza Municipale.

Art. 2 Definizione

Costituiscono prestazioni particolari quelle che esulano dall'attività ordinaria della Polizia comunale.

Art. 3 Criteri di computo

1. Le prestazioni del personale sono calcolate su base oraria tenuto conto del costo medio di un agente della Polizia comunale e dei veicoli utilizzati.
2. Di regola, i costi del personale e dei veicoli usati nell'espletamento delle prestazioni particolari richieste sono imputati in aggiunta al costo del servizio; fanno eccezione i casi contemplati all'art. 7 dove la tassa è indicata a titolo forfettario.
3. Il Municipio stabilisce le tasse e le tariffe sulla base di una specifica Ordinanza entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento.
4. I costi effettivi di ditte esterne generati dall'intervento sono fatturati separatamente.

Art. 4 Eccezioni

Le prestazioni particolari possono essere ridotte o rifiutate per motivi di mancanza di personale, di veicoli e/o di attrezzature o per altri giustificati motivi.

CAPITOLO II

Ammontare delle tasse

Art. 5 Costi del personale e dei veicoli

1. I costi del personale sono definiti come segue:

a) agente/assistente o funzionario per 1 ora	Fino a CHF 160.00
b) per ogni successivi 1/4 d'ora o frazione di 1/4 d'ora	Fino a CHF 40.00
c) supplementi orari per servizio notturno o festivo	Fino a CHF 15.00

2. I costi dei veicoli sono definiti come segue:

a) autoveicolo per ogni chilometro percorso	Fino a CHF 3.00
b) motoveicolo per ogni chilometro percorso	Fino a CHF 2.00

3. Determinante è il tempo impiegato ed il percorso effettuato dal punto di partenza fino al rientro al luogo di servizio.

Art. 6 Noleggio segnaletica

1. Il costo del noleggio della segnaletica è definito come segue:

a) segnaletica, per pezzo al giorno	Fino a CHF 10.00
-------------------------------------	------------------

2. Nel caso in cui il noleggio della segnaletica viene richiesto da enti od associazioni aventi sede a Bissonne e senza scopo di lucro, il Municipio può prevedere una riduzione o l'esenzione delle tasse e delle tariffe del presente Regolamento.

Art. 7
Tasse di base per
prestazioni particolari

1. Scorte e sorveglianze per trasporti, accompagnamenti, cerimonie, manifestazioni e simili:

a) scorte per trasporti	Fino a CHF 100.00
b) accompagnamento al domicilio di persone in stato alterato od in altre circostanze (se fuori giurisdizione l'importo indicato non è da considerarsi forfettario)	Fino a CHF 300.00 (forfettario)
c) servizio in occasione di cerimonie	Fino a CHF 150.00 (forfettario)
d) servizio d'ordine o di circolazione per manifestazioni private, sportive, commerciali o altro	Fino a CHF 100.00 (forfettario)

2. Assistenza in procedure esecutive:

a) esecuzione decreti di sfratto, per intervento	Fino a CHF 150.00
b) intimazione atti ordinati da Autorità, per intervento	Fino a CHF 150.00 (forfettario)
c) traduzione forzata su mandato degli Uffici di esecuzione o fallimenti, per intervento	Fino a CHF 150.00 (forfettario)
d) assistenza nelle procedure di esecuzione o di fallimento, per intervento	Fino a CHF 150.00 (forfettario)

3. Procedure a seguito d'incidenti con danneggiamenti a proprietà comunali:

a) Tassa amministrativa	CHF 200.00
b) Rapporti di constatazione	Fino a CHF 150.00

4. Prestazioni e servizi diversi:

a) interventi per rimozione forzata o per blocca ruota veicoli	Fino a CHF 150.00 (forfettario)
b) deposito per veicoli non ritirati entro 48 ore dalla rimozione forzata, per giorno	Fino a CHF 20.00
c) interventi per recupero veicoli, per intervento	Fino a CHF 150.00 (forfettario)
d) smaltimento veicoli a motore, per veicolo	Fino a CHF 300.00 (forfettario)
e) assistenza per lo smontaggio di ciclomotori manomessi, per intervento	Fino a CHF 100.00 (forfettario)
f) apertura porte di locali o portiere di autoveicoli, per intervento	Fino a CHF 50.00 (forfettario)
g) controllo annuale taxi, per controllo	Fino a CHF 200.00 (forfettario)
h) deposito oggetti smarriti se l'oggetto restituito è rimasto in custodia per un periodo superiore ad un anno, per oggetto	Fino a CHF 20.00 (forfettario)
i) ritrovamento e pratiche riconsegna animali domestici, per caso	Fino a CHF 100.00 (forfettario)
j) uso alcometer (se il risultato oltrepassa lo 0.5‰)	Fino a CHF 30.00 (forfettario)
k) sequestro targhe e licenza di circolazione di veicoli a motore ordinate da Autorità, per caso	Secondo tariffa cantonale
l) altri interventi di polizia particolari o su richiesta ingiustificata	Fino a CHF 300.00 (forfettario)

Art. 8
Casi particolari

Per casistiche non previste dal presente Regolamento che richiedono una prestazione particolare di Polizia la tassa o la tariffa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la disposizione che più si avvicina al caso specifico.

CAPITOLO III

Disposizioni amministrative

Art. 9
Disposizioni esecutive

1. Il Municipio è competente per l'applicazione e la riscossione delle tasse e delle tariffe del presente Regolamento, resta riservata la facoltà di delega all'Amministrazione comunale.
2. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 10
Riscossione

1. Il Municipio definisce mediante Ordinanza le modalità di riscossione.
2. Le tasse o le tariffe devono essere pagate al momento del rilascio della documentazione oppure a prestazione eseguita. Possono tuttavia essere richiesti anticipi a copertura parziale o totale.
3. Il pagamento avviene in contanti con il rilascio della relativa ricevuta o tramite fatturazione.
4. Qualora la prestazione erogata fosse soggetta all'IVA, le tasse o le tariffe sono da intendersi al netto della stessa.

Art. 11
Esenzioni

1. Le prestazioni eseguite a favore di Autorità giudiziarie ed amministrative svizzere sono di regola gratuite qualora fosse garantita la reciprocità.
2. In casi giustificati e particolari, il Municipio può accordare l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse o tariffe del presente Regolamento.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 12
Rimedi di diritto
Esecutività

1. Nel caso di delega decisionale all'Amministrazione comunale, contro le decisioni di quest'ultima è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica della decisione.
2. In assenza di reclamo, il conteggio costituisce decisione esecutiva per l'incasso ai sensi dell'art. 80 LEF.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della LOC e della LPAm.

Art. 13
Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga eventuali precedenti disposizioni comunali in materia di polizia locale incompatibili o contrarie allo stesso.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale:

La Presidente:

Il Vice Segretario:

On. Nadine Medolago

Ivan Monaco

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 4 dicembre 2017.
Esposto all'albo nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2017 e il 18 gennaio 2018.
Ratificato con modifiche d'ufficio dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 29-RE-14508 del 1° marzo 2018.